Questa pubblicazione è obsoleta. La versione più recente è disponibile nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

DANIÈLE NOUY
Presidente del Consiglio di vigilanza

BCE - PUBBLICO

Francoforte sul Meno, 24 marzo 2016

Oggetto: Indicazioni al sistema concernenti il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito.

Alla dirigenza delle banche significative

I. QUADRO GIURIDICO

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico, MVU)[1], la BCE è tenuta ad assicurare il rispetto degli atti giuridici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sull'MVU che impongono requisiti prudenziali agli enti creditizi.

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Regulation, CRR)[2], in particolare agli articoli 243 e 244, stabilisce le condizioni per il riconoscimento di un trasferimento significativo del rischio (significant risk transfer, SRT) di un ente cedente. Anche altri articoli del CRR[3], come pure le relative parti degli Orientamenti ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito (ABE/GL/2014/05)[4], forniscono ulteriori chiarimenti in merito al processo di riconoscimento[5].

[1] Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

[2] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[3] Cfr. in particolare gli articoli 245, 247 e 248. Cfr. inoltre gli articoli 249 e 250 (sulle cartolarizzazioni sintetiche). Il presente elenco non è esaustivo e anche altri articoli potrebbero applicarsi o essere pertinenti.

[4] Orientamenti ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito di cui agli articoli 243 e 244 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2014/05), del 7 luglio 2014.

[5] Cfr. in particolare il titolo IV – Requisiti per gli enti cedenti.

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

II. AMBITO E APPLICAZIONE

Le presenti indicazioni al sistema definiscono la procedura che i soggetti vigilati significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)[6] (regolamento quadro sull'MVU) devono seguire quando agiscono in qualità di enti cedenti con riferimento al riconoscimento dell'SRT.

La BCE raccomanda che i soggetti applichino il presente documento a tutte le operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo la sua pubblicazione.

Le presenti indicazioni verranno aggiornate periodicamente al fine di riflettere gli sviluppi in materia.

III. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PER LE QUALI SI RITIENE CHE VI SIA UN SRT O PER LE QUALI GLI ENTI CEDENTI PRESENTANO UNA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL'SRT

III.1 Comunicazione delle operazioni da parte degli enti cedenti

Gli enti cedenti che hanno avviato o ritengono di avviare un processo di strutturazione di un'operazione di cartolarizzazione per la quale intendono:

1) riconoscere un SRT ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del CRR oppure

2) presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del CRR

dovrebbero comunicare le proprie intenzioni alla BCE con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data attesa di completamento dell'operazione.

[6] Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17), cfr. GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

Tale comunicazione dovrebbe essere trasmessa alla BCE in forma elettronica:

- all'indirizzo srt_notifications@ecb.europa.eu per tutti gli enti cedenti e

- al rispettivo coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto (GVC) di ciascun ente cedente.

Gli enti cedenti che intendono riconoscere un SRT ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del CRR dovrebbero inoltre corredare la propria comunicazione di una dichiarazione attestante la loro piena responsabilità in merito al fatto che l'operazione, una volta completata, soddisfi le condizioni di cui ai citati articoli del CRR.

Gli enti cedenti sono altresì invitati a specificare se e in che modo l'operazione è analoga a precedenti operazioni già realizzate dallo stesso ente o, qualora siano state apportate soltanto poche modifiche, a metterle in evidenza.

III.2 Informazioni che devono essere prodotte dagli enti cedenti

Unitamente alla comunicazione di cui alla sezione III.1, gli enti cedenti sono esortati a fornire alla BCE le informazioni richiamate nell'allegato I riguardanti l'operazione, almeno in versione preliminare.

L'elenco riportato nell'allegato I non è esaustivo e la BCE potrebbe anche chiedere all'ente di produrre qualsiasi altra informazione necessaria allo svolgimento della sua valutazione dell'operazione, ad esempio in virtù delle caratteristiche specifiche di una singola operazione.

Una volta ultimata l'operazione, gli enti cedenti dovrebbero fornire anche la versione definitiva di tutta la documentazione e delle informazioni riportate nell'allegato I, entro 15 giorni dalla data di chiusura dell'operazione.

IV. VALUTAZIONE DELLA BCE

Quando un ente cedente presenta una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del CRR, l'SRT non sarà riconosciuto finché la BCE non avrà adottato una decisione sul caso specifico.

Inoltre, poiché le condizioni per l'SRT devono essere rispettate su base continuativa per l'intero corso dell'operazione di cartolarizzazione, anche la BCE effettuerà nel continuo le proprie verifiche sulle

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

operazioni di cartolarizzazione per le quali gli enti cedenti realizzano un SRT ai fini della determinazione dei loro requisiti patrimoniali.

Qualora dalla verifica emerga, in qualsiasi momento, che le condizioni per l'SRT non siano più soddisfatte e la BCE adotti una decisione al riguardo, il soggetto sarà tenuto a non applicare nella determinazione dei propri requisiti patrimoniali per le esposizioni cartolarizzate la parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR riguardante il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

V. MONITORAGGIO REGOLARE DELL'SRT

Gli enti cedenti dovrebbero rispettare i requisiti definiti al paragrafo 12 degli Orientamenti ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito e, se del caso, conformarsi anche alla parte 2.

Si raccomanda agli enti cedenti di far pervenire alla BCE le informazioni di cui al titolo B e C dell'allegato I, secondo le modalità e i canali specificati nella sezione III.1, con cadenza almeno trimestrale per ciascuna operazione di cartolarizzazione alla quale si applica l'articolo 245 del CRR riguardante il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Le informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando il modello C14, come stabilito nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione[7]. Le informazioni di cui ai punti seguenti dovrebbero essere trasmesse direttamente al GVC:

- titolo B, punti 2, 3, 6 e 7 nonché

- titolo C, punto 4.

Le informazioni prodotte dovrebbero essere accompagnate da informative agli investitori o documenti analoghi.

In aggiunta, gli enti cedenti dovrebbero comunicare alla BCE, senza indebito ritardo, ogni evento che incida o possa incidere sull'efficacia di un SRT in una determinata operazione. L'obbligo non pregiudica le disposizioni in materia di supporto implicito di cui all'articolo 248 del CRR.

[7] Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

VI. SCAMBIO INFORMALE DI PARERI PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELL'OPERAZIONE

Una volta comunicata l'operazione alla BCE, i rappresentanti dell'ente cedente e il relativo GVC possono instaurare un dialogo informale sulle caratteristiche specifiche di uno strumento.

Tale dialogo informale non rappresenta un'autorizzazione dell'SRT (sia essa esplicita o implicita) né una conferma del fatto che una determinata operazione soddisfi le condizioni per l'SRT.

Con i più distinti saluti,

[firma]

Danièle Nouy

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

ALLEGATO I: INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA BCE[8]

Per ciascuna delle seguenti voci l'ente cedente dovrebbe produrre le informazioni pertinenti basandosi sulla documentazione relativa all'operazione[9] o sulle proiezioni interne e sui sistemi informatici dell'ente cedente.

A. Informazioni generali sull'operazione:

1. natura dell'operazione (ovvero se si tratti di una cartolarizzazione tradizionale o sintetica secondo la definizione di cui all'articolo 242 del CRR)
2. disposizioni di legge in base alle quali l'ente cedente ritiene che vi sia un SRT, unitamente a una sua dichiarazione attestante il rispetto da parte dell'operazione delle condizioni di cui all'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del CRR, se del caso, e a una spiegazione di come tali condizioni sono soddisfatte
3. valore nozionale in euro dell'operazione
4. vita media ponderata dell'operazione e durata più lunga tra le esposizioni cartolarizzate
5. documentazione iniziale al pubblico o agli investitori relativa all'operazione e qualsiasi informazione aggiuntiva riguardante in particolare la struttura dell'operazione (numero, rispettiva dimensione, seniority e spessore di tutti i segmenti e rispettivi limiti inferiori (attachment point) e superiori (detachment point), inclusi tutti i supporti del credito quali conti di riserva finanziati e non finanziati, garanzie di tipo reale o di tipo personale su determinati segmenti in caso di cartolarizzazioni tradizionali, e le linee di liquidità) nonché una ripartizione di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, siano esse mantenute o trasferite a terzi
6. informazioni sull'importo collocato sul mercato primario a investitori che hanno stretti legami con l'ente cedente, secondo la definizione di "stretti legami" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 38, del CRR
7. nel caso di un'operazione collocata privatamente: nome, tipologia, forma giuridica e paese di insediamento dei potenziali / degli effettivi investitori, nonché eventuale esistenza di stretti legami tra uno qualsiasi di questi investitori e l'ente cedente

B. Informazioni sulle esposizioni cartolarizzate:

1. tipologie e classi di attività delle esposizioni cartolarizzate

[8] In conformità del paragrafo 11.1 degli Orientamenti ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito.

[9] La versione provvisoria della documentazione prima del completamento dell'operazione oppure la versione definitiva una volta portata a termine l'operazione.

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

2. informazioni dettagliate sulle attività sottostanti / sul portafoglio di riferimento tramite dati a livello di prestito o tavole con stratificazioni particolareggiate, a seconda del rischio di concentrazione o della granularità del portafoglio sottostante e della metodologia usata per selezionare le esposizioni da cartolarizzare
3. valuta/e di emissione e delle esposizioni cartolarizzate
4. dimensione del portafoglio di riferimento in euro
5. importi totali ponderati per il rischio (risk-weighted exposure amount, RWEA) delle esposizioni cartolarizzate prima della cartolarizzazione
6. nel caso in cui l'ente cedente utilizzi il metodo della formula di vigilanza di cui all'articolo 262 del CRR: K_{IRB}, corrispondente ai requisiti patrimoniali calcolati con il metodo IRB per le esposizioni cartolarizzate qualora non fossero state cartolarizzate
7. importo e percentuale delle perdite attese e inattese nonché la metodologia applicata per determinarle, in particolare per gli enti cedenti che non utilizzano il metodo IRB

C. Informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione:

1. RWEA totale equivalente del capitale dopo la cartolarizzazione per l'intera operazione e metodo usato per calcolarlo (metodo standardizzato per le banche che non utilizzano l'IRB, metodo basato sui rating o metodo della formula di vigilanza per le banche che usano l'IRB autorizzate ad applicare i modelli IRB alle classi di esposizioni corrispondenti alle esposizioni cartolarizzate)
2. importo delle deduzioni dal capitale relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione mantenute dall'ente cedente
3. entità del rischio trasferito dall'ente cedente sotto forma di percentuale degli RWEA dopo la cartolarizzazione
4. limiti inferiori (attachment point) e superiori (detachment point) delle posizioni trasferite a terzi.

D. Altri aspetti dell'operazione:

1. se e come l'ente cedente si conformerà al requisito in materia di mantenimento ai sensi dell'articolo 405 del CRR e in particolare quale forma di mantenimento userà
2. esistenza e modalità di applicazione di caratteristiche specifiche, in particolare:
    a. struttura/e a portafogli rotativi o ricaricabili in cui le esposizioni cartolarizzate possono essere aggiunte al portafoglio dopo il completamento dell'operazione, nel corso della sua durata
    b. clausole di rimborso anticipato
    c. tasso di sconto per le esposizioni cartolarizzate
    d. opzioni time call e opzioni clean-up call

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

e. margine positivo
f. obblighi o opzioni di riacquisto delle esposizioni cartolarizzate da parte dell'ente cedente
g. qualsiasi altro meccanismo di attivazione collegato alla performance delle esposizioni cartolarizzate o all'operazione
h. linee di credito e di liquidità concesse alla società veicolo nel caso di una cartolarizzazione tradizionale e qualsiasi altra caratteristica che potrebbe rappresentare un supporto implicito da parte dell'ente cedente ai sensi dell'articolo 248 del CRR

3. per le cartolarizzazioni tradizionali: un parere ottenuto da consulenti legali qualificati che confermi il non assoggettamento delle esposizioni cartolarizzate al potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali
4. per le cartolarizzazioni sintetiche: un parere ottenuto da consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni interessate
5. concentrazione delle esposizioni cartolarizzate per origine geografica, classe di esposizione, settore di attività e saldo in essere (come percentuale del saldo in essere totale di tutte le esposizioni cartolarizzate)
6. tutti i dettagli di ogni FX reset periodico e tutte le informazioni relative alle modalità con cui l'esposizione in valuta deve essere coperta e gestita

In aggiunta, l'ente cedente dovrebbe produrre la seguente documentazione:

7. motivazione economica dell'operazione dal punto di vista dell'ente cedente
8. informazioni dettagliate sul processo di approvazione dell'operazione, in linea con la governance dell'ente e con le politiche e i meccanismi di gestione del rischio
9. descrizione dei rischi mantenuti dall'ente cedente
10. copia della politica in materia di SRT applicata all'operazione, e in particolare il modo in cui l'ente cedente assicurerà l'effettivo trasferimento significativo del rischio su base continuativa
11. informazioni sui rating forniti da agenzie esterne di valutazione del merito di credito riguardo alle posizioni verso la cartolarizzazione, oppure una spiegazione dei motivi per cui non sono stati richiesti rating esterni per alcune o tutte le posizioni verso la cartolarizzazione
12. modellizzazione dei flussi di cassa che copra l'intera vita dell'operazione, con impostazione differenziata nel caso di opzioni time call e di altre opzioni che incidono sulla durata finale dell'operazione
13. soltanto per le cartolarizzazioni sintetiche: valutazione di come la protezione si conformi ai requisiti di cui all'articolo 247 del CRR e documentazione legale degli strumenti attraverso i quali il rischio è effettivamente trasferito, in particolare quando il trasferimento è effettuato mediante credit default swap

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu